



Richiamo di attenzione n. 5/21 del 29 aprile 2021

Oggetto: Conformità agli Orientamenti dell'ESMA in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto

In data 15 luglio 2020, la *European Securities and Markets Authority* (ESMA) ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2010/1095 (regolamento ESMA), la relazione finale di esito della pubblica consultazione riguardante i propri Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto¹ (ESMA/ 31-62-1426).

In data 4 marzo 2021, l'ESMA ha pubblicato la traduzione nelle lingue ufficiali dell'UE dei medesimi Orientamenti. La suindicata relazione finale e la traduzione in lingua italiana di tali Orientamenti dell'ESMA (ESMA32-382-1138) sono disponibili anche sul sito internet della CONSOB <http://www.consob.it/web/area-pubblica/prodotti-orientamenti-esma>.

Gli Orientamenti si applicano dal 5 maggio 2021 e sono rivolti alle autorità competenti ai sensi del regolamento sul prospetto e ai partecipanti al mercato, comprese le persone responsabili di un prospetto.

Gli Orientamenti aggiornano le precedenti Raccomandazioni CESR (ESMA/2013/319, nella versione rivisitata del 20 marzo 2013) ad esclusione di quelle riguardanti gli emittenti che svolgono attività speciali di cui all'Allegato n.29 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, le quali non sono state convertite in Orientamenti e rimangono tuttora applicabili².

A partire dal 5 maggio 2021, pertanto, i riferimenti contenuti in precedenti comunicazioni della CONSOB alle sopra richiamate Raccomandazioni CESR sul prospetto s'intendono sostituiti con gli Orientamenti ESMA in oggetto, ivi inclusi i riferimenti presenti nella Comunicazione n. DEM/6064293 del 28-7-2006 in materia di posizione finanziaria netta.

Gli Orientamenti hanno lo scopo di stabilire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci tra le autorità competenti nella valutazione della completezza, della comprensibilità e della coerenza delle informazioni contenute nei prospetti, nonché assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente degli obblighi di informativa stabiliti dal Regolamento delegato (UE) 2019/980.

Come prescritto dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti dell'ESMA. La CONSOB vi si conforma, incorporando gli stessi nelle proprie prassi di vigilanza e

¹ Regolamento UE 2017/1129.

² Le Raccomandazioni CESR sono state in parte aggiornate dall'ESMA da ultimo nel 2013, v. *ESMA update of the CESR recommendations for the consistent implementation of the Commission Regulation (EC) No 809/2004, ESMA/2013/319 / 20 March 2013*. Nello *Statement* pubblicato il 30 settembre 2020 (disponibile sul sito web della CONSOB all'indirizzo: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/prodotti-orientamenti-esma>), l'ESMA ha evidenziato le parti delle menzionate raccomandazioni CESR che rimangono tuttora applicabili. Le principali modifiche apportate dagli Orientamenti ESMA in oggetto alle appena richiamate Raccomandazioni CESR sono analizzate nell' "*Annex I: Costbenefit analysis*" del documento ESMA31-62-1426 del 15 luglio 2020: *Final Report ESMA Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation* (disponibile sul sito web della CONSOB all'indirizzo: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/prodotti-orientamenti-esma>)

monitora che gli emittenti e gli altri soggetti responsabili della redazione del prospetto vi si attengano, potendo, ove necessario, esercitare i poteri previsti dall'articolo 114, comma 5, del TUF.

Poiché i prospetti approvati dalla CONSOB a decorrere dal 5 maggio 2021 dovranno risultare conformi agli Orientamenti dell'ESMA, si richiama l'attenzione dei partecipanti ai mercati finanziari sulla necessità che le bozze di prospetto oggetto delle domande di approvazione dei prospetti sottoposte alla CONSOB si conformino a tali Orientamenti.

Di seguito, per maggiore evidenza, si sintetizzano l'ambito e i termini di applicazione di detti Orientamenti.

Soggetti tenuti all'osservanza

Gli Orientamenti sono rivolti:

- alle autorità competenti definite nel regolamento sul prospetto e

- ai partecipanti al mercato, comprese le persone responsabili di un prospetto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sul prospetto.

Oggetto

Gli Orientamenti sono volti ad aiutare i partecipanti al mercato a conformarsi agli obblighi di informativa stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2019/980 ed a favorire un'interpretazione più uniforme degli allegati di tale regolamento in tutta l'Unione.

Termine di applicabilità

Gli Orientamenti sono applicabili a decorrere dal 5 maggio 2021.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona